

**Sentenza del 13/05/2010 n. 72 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia**  
**Sentenza del 13/05/2010 n. 72 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia**

**Intitolazione:**

VARIA - CARTELLA DI PAGAMENTO NOTIFICA QUALIFICA E IDENTIFICAZIONE SOGGETTO  
RICEVENTE NECESSARIA MANCATA INDICAZIONE SULLA RELATA NULLITÀ DELLA NOTIFICA  
SUSSISTE Impugnazione intimazione di pagamento Convenuto - Concessionario esattore Legittimazione  
passiva Sussiste .

**Massima:**

La mancata indicazione, sulla relata di notifica, della qualifica del soggetto e l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto che avrebbe ritirato la raccomandata, determina la nullità della notifica stessa. La mancata ricezione della cartella di pagamento, con accertata nullità od inesistenza della sua notifica in quanto vizio proprio dell'atto di intimazione richiede l'instaurazione del contraddittorio con il concessionario della riscossione e non con l'Ente impositore rimasto estraneo a qualsiasi impulso processuale entrato nella sfera di conoscibilità del contribuente ricorrente.

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

D.Lgs. n. 546/92 art. 21, art. 53; D.P.R. n. 602/72 art. 26; Legge n. 890/92 art. 14; D.P.R. n. 602/73 art. 50;  
Legge n. 212/00 art. 7; C.P.C. art. 40.

**Testo:**

**Problema nel recupero del testo del documento. Controllare che il set di caratteri sia conforme a iso-8859-1**



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI MILANO

SEZIONE 19

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                   |                    |                   |
|--------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>PIGLIONICA</b> | <b>VITO</b>        | <b>Presidente</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>FOSSA</b>      | <b>GIUSEPPE</b>    | <b>Relatore</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>BORSANI</b>    | <b>LUISA CARLA</b> | <b>Giudice</b>    |
| <input type="checkbox"/> |                   |                    |                   |
| <input type="checkbox"/> |                   |                    |                   |
| <input type="checkbox"/> |                   |                    |                   |
| <input type="checkbox"/> |                   |                    |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull' appello n° 5574/09  
depositato il 22/09/2009  
- avverso la sentenza n° 121/20/2009  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO  
proposto dall'ufficio: CONCESSIONARIO EQUITALIA ESATRI S.P.A.  
**difeso da:**  
STORNELLO MOMMA-SOPHIE  
C. SO MAGENTA 84 20025 LEGNANO

**controparte:**  
ROMELLI APOLLONIA  
VIA AMENDOLA 16 20017 RHO MI

**difeso da:**  
UMILTA' MAURO  
E/O DR. LUCA CHIURATO  
C. SO SEMPIONE 90 20025 LEGNANO MI

**Atti impugnati:**  
INTIMAZIONE n° 068/0009163

SEZIONE

N° 19

REG.GENERALE

N° 5574/09

UDIENZA DEL

10/05/2010

ore 15:00

SENTENZA

N°

72/19/20

PRONUNCIATA IL:

13 MAG. 2010

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13 MAG. 2010

Il Segretario

R.G.A. n. 5574/09

Equitalia Esatri S.p.A. (appellante)

Romelli Apollonia (appellata)

Oggetto: Intimazione di pagamento n. 2008/0009163 relativa alla cartella di pagamento n. 068 2003 03443216/57/001 per € 704.206,58 oltre interessi.

Sentenza impugnata: n. 121/20/2009 del 26-03-2009 della C.T.P. di Milano

### Svolgimento del processo

In data 03-07-2008 Equitalia Esatri notificava alla Signora Apollonia Romelli l'intimazione di pagamento sopra indicata, relativa alla cartella parimenti indicata in oggetto.

Con ricorso notificato ad Equitalia Esatri la contribuente proponeva opposizione avverso la suddetta intimazione asserendo che la cartella non le era stata notificata e che l'intimazione non era sufficientemente motivata.

Equitalia Esatri si costituiva eccependo la tardività del ricorso, in quanto proposto oltre i sessanta giorni di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e poiché la cartella risulterebbe regolarmente notificata. Eccepiva inoltre la mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore ed il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla contestazione della ricorrente in ordine alla qualità di coobbligato.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 121/20/2009 del 26-03-2009, depositata il 09-04-2009, notificata il 22-05-2009, accoglieva il ricorso compensando le spese di lite.

\* \* \*

Con ricorso notificato in data 18-07-2009, l'Equitalia Esatri S.p.A. proponeva appello avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi.

Violazione dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.

Il ricorso della contribuente sarebbe inammissibile perché proposto oltre i sessanta giorni dalla notifica dell'intimazione impugnata.

Il Concessionario della riscossione ha provveduto a notificare l'intimazione, stante la momentanea irreperibilità della Signora Romelli, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 602/1973 che, richiamando le modalità di cui all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, stabilisce, per i casi previsti dall'art. 140 del c.p.c., che la notificazione si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso di deposito è affisso all'albo del comune.

Sulla notifica della cartella.

La Commissione Provinciale ha ritenuto che la cartella sia stata notificata ad un indirizzo diverso da quello della Signora Romelli e cioè in Rho, Via Amendola 14 (indirizzo errato), anziché in Rho, Via Amendola 16 (indirizzo esatto), e che risulterebbe impossibile accertare il soggetto che avrebbe ritirato la raccomandata.

La notifica è avvenuta a mezzo posta in ottemperanza agli artt. 26 del D.P.R. 602/73 e 14 della legge 890/92 mediante l'invio di plico chiuso, contenente la cartella di pagamento, con raccomandata a.r. Essendo state osservate le suddette disposizioni, e tenuto conto che l'avviso di ricevimento risulta sottoscritto dal destinatario, la notifica sarebbe valida senza l'adempimento di ulteriori formalità.

Con riferimento all'eccepita erroneità dell'indirizzo a cui è stata notificata la cartella, l'appellante sostiene che il n. 14 di Via Amendola non corrisponderebbe ad un'abitazione, bensì ad un semplice passo carraio misto pedonale tramite il quale si



accede direttamente a sei diverse villette a schiera, tra cui anche quella della Signora Romelli, come emerge da un documento (planimetria) prodotto con l'atto di appello.

Il portalettere non ha dichiarato che la contribuente fosse sconosciuta al n. 14 di Via Amendola, ma ha notificato l'atto a persona autorizzata a ricevere le notifiche dalla Signora Romelli.

Il Concessionario richiama la giurisprudenza secondo la quale, nel caso di sottoscrizione illeggibile [dell'avviso di ricevimento] spetta all'interessato dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l'insussistenza della qualità indicata. Ne consegue che il destinatario che affermi l'inesistenza della notificazione ha l'onere di impugnare la relata di notifica a mezzo querela di falso.

Sulla motivazione dell'intimazione di pagamento.

L'appellante osserva che l'avviso impugnato contiene tutti gli elementi di cui all'art. 50, secondo comma, del D.P.R. 602/73 ed avrebbe matrice privatistica, funzionale all'esecuzione forzata. Esso sarebbe pertanto sottratto al novero degli atti soggetti alla disciplina di cui all'art. 7 della legge n. 212/2000.

Difetto di legittimazione passiva.

Equitalia Esatri ribadisce di non accettare il contraddittorio sulle questioni atinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni sollevate al paragrafo 2 - in particolare in merito al pagamento delle sanzioni e della qualità di coobbligata.

Unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito sarebbe l'Ufficio impositore.

L'appellante chiede che venga esteso il contraddittorio all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rho.

Chiede inoltre che la discussione della causa avvenga in pubblica udienza.

Presenta quindi le seguenti conclusioni:

Nel merito

In totale riforma della sentenza n. 121/20/09, accertare e dichiarare:

- l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 546/92;
- il difetto di legittimazione passiva in relazione alle attività riservate all'Ente Impositore e per l'effetto accogliere la propria impugnazione;
- estendere il contraddittorio all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rho ed emettere gli opportuni provvedimenti.

In ogni caso


Accogliere la presente impugnazione e per l'effetto condannare la signora Romelli al pagamento della somma portata dall'intimazione n. 2008/0009163.

Con vittoria di spese di entrambi i gradi.

L'appellata, Signora Apollonia Romelli, con atto depositato in data 30-10-2009, nel costituirsi in appello, propone le seguenti controdeduzioni.

**1) Inammissibilità dell'atto di impugnazione per assoluta indeterminatezza ed incertezza della domanda e carenza dei presupposti di cui all'art. 53, I co., D.Lgs. 546/92.**

La difesa della Signora Romelli richiama il capitolo delle conclusioni che inizia con le parole "In ogni caso" che chiedono di condannare "la signora Romanelli al pagamento della somma portata dall'intimazione di pagamento..." ed osserva che tale cognome è diverso da quello della appellata (Romelli).



La domanda di merito così formulata sarebbe inammissibile sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo oggettivo – richiedendo la condanna al pagamento e non la conferma della validità dell'intimazione e dell'atto prodromico.

**2) Sopravvenuto "Atto di recesso" in relazione all'intimazione di pagamento n. 2008/0009163.**

In data 24-09-2009 l'appellata si vedeva rinotificare l'atto di intimazione oggetto del presente giudizio.

Pochi giorni dopo, in data 29-09-2009 Equitalia notificava un documento intestato "Atto di recesso" comunicando all'appellata di "*cessare ad ogni effetto l'avviso di intimazione notificato in data 24-09-2009*".

In pari data, 29-09-2009, Equitalia notifica nuova intimazione identificata con n. 2009/0040796, avente ad oggetto ancora il pagamento della cartella n. 068/2003/03443216/57/001.

Ad avviso dell'appellata, la dichiarazione di cessazione dell'efficacia della cartella dovrebbe essere considerata quale elemento di valutazione dell'infondatezza della medesima.

**3) Circa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per pretesa tardività della notifica del medesimo.**

La notifica dell'atto impugnato (intimazione di pagamento) si è perfezionata con la spedizione della raccomandata contenente l'avviso di deposito, essendo tale formalità l'ultima compiuta dalla quale dipende la conoscenza legale dell'atto.

Tale spedizione è avvenuta in data 7 luglio 2008, come risulta dall'avviso di ricevimento prodotto da Esatri e come risulta dalla visura sul sito delle Poste.

Considerata la sospensione feriale dei termini, l'impugnazione è stata tempestivamente notificata il sessantesimo giorno utile (dal 7 luglio 2008).

La appellata richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione (n. 3249 del 9-04-2006) secondo la quale, nell'ipotesi prevista dall'art. 140 c.p.c., il perfezionamento della notificazione richiede, a pena di nullità, il compimento di tutti gli adempimenti essenziali della fattispecie (deposito dell'atto nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, spedizione al destinatario dell'atto, della raccomandata con avviso di ricevimento).


**4) Circa la eccepita validità della notifica della cartella di pagamento.**

Equitalia aveva argomentato, nell'atto di appello, che il numero civico 14 di via Amendola (erroneamente indicato nella busta della raccomandata a.r. contenente le cartelle esattoriali) sarebbe un semplice passo carraio tramite il quale si accede direttamente a sei villette a schiera, tra cui anche quella della Signora Romelli (erroneamente indicata "Romanelli").

L'appellata eccepisce, sul punto, la tardività dell'argomentazione e produce, senza rinunciare all'eccezione, puntuale documentazione (planimetrie) dalla quale si rileva che la villetta in cui risiede la Signora Romelli reca il numero civico 16.

Ribadisce che la cartella di pagamento risulta consegnata a persona non identificata né qualificata: la mancata indicazione della qualifica del soggetto e l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto che avrebbe ritirato la raccomandata, determinano l'inesistenza e/o la nullità della notifica.

La dichiarazione di ricezione dell'atto riportata nell'avviso di ricevimento è sottoscritta da persona non qualificata né identificabile. Essa non sarebbe aggredibile di falsità posto che la falsità potrebbe essere impugnata solo a seguito di comprensione del contenuto del documento e della possibilità di ricondurre la dichiarazione ad un soggetto individuato.



**5) Sulla motivazione della intimazione di pagamento.**

Secondo la appellata il motivo del gravame sarebbe insussistente in quanto mera riproposizione delle argomentazioni dell'atto di costituzione in primo grado, senza alcuna relazione con le motivazioni della sentenza impugnata.

**6) Circa la pretesa carenza di legittimazione passiva in capo ad Equitalia Esatri.**

La mancata ricezione della cartella per inesistenza della notifica – in quanto vizio proprio dell'atto di intimazione – esige il contraddittorio con il Concessionario della riscossione e non con l'Ente impositore.

La contribuente chiede:

**In via preliminare e pregiudiziale:**

accertare e dichiarare la inammissibilità dell'atto di impugnazione per assoluta indeterminazione ed incertezza della domanda e carenza dei presupposti di cui all'art. 53, I° comma, D.Lgs. n. 546/1992.

**Nel merito:**

rigettare ogni istanza dell'appellante e confermare la sentenza della Commissione Provinciale, confermando altresì l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 2008/0009163.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio anche in considerazione della condotta dell'appellante.

Con memoria depositata in data 28/04/2010 la difesa della **Signora Romelli** comunica che Equitalia, a fronte delle opposizioni ritualmente notificate avverso gli atti di intimazione n. 2008/0009163 e n. 2009/0040796, ha definito le procedure mediante rinuncia ad avvalersi dei predetti atti, come da comunicazione 15-04-2010 dell'Avv. Momma-Sophie Stornello.

Con la stessa comunicazione, tramite il patrocinatore avversario, Equitalia, oltre ad impegnarsi a corrispondere un contributo per le spese di procedura in favore dell'opponente, rinunciava altresì alla procedura di vendita immobiliare nel frattempo illegittimamente promossa con atto notificato in data 11 febbraio 2010.



In precedenza, peraltro, Equitalia, a poche settimane dalla notifica della disposizione di vendita notificava, in data 23 marzo 2010, comunicazione di avvenuta cancellazione del pignoramento e delle ipoteche trascritte in forza dei titoli ora annullati dalla Commissione Tributaria Provinciale mediante la sentenza impugnata.

La SIVAG (Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Milano) notificava, in data 19 aprile 2010, avviso di sostituzione del custode e di accesso all'immobile pignorato. Detto avviso veniva annullato, a seguito di diffida formale, con comunicazione del 23 aprile successivo.

Dalle suddette circostanze risulterebbe confermata, secondo l'appellata, l'infondatezza dell'appello promosso da Equitalia in quanto l'azione di riscossione tributaria risulta fondata su una intimazione di pagamento ora formalmente receduta.

**Circa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per pretesa tardività della notifica oltre il termine di cui all'art. 21 co. 1 D.Lgs. 546/92.**

La difesa della contribuente richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2010, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione



della raccomandata informativa anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione.

Tale pronuncia ha ulteriormente confermato la tempestività del ricorso proposto dalla signora Romelli in primo grado, già ritenuto tempestivo in ragione della consolidata giurisprudenza precedente, in tema di notifica ex art. 140 c.p.c.

#### Motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, affronta anzitutto l'eccezione della appellata, di inammissibilità ed incertezza della domanda dell'appellante, per carenza dei presupposti di cui all'art. 53, primo comma, del D.Lgs. n. 546/1992.

Tale doglianza non può essere integralmente accolta in quanto l'appellante, nel formulare le conclusioni, ha chiesto la totale riforma della sentenza n. 121/20/09 e, come conseguenza della riforma stessa, di accertare e dichiarare: l'inammissibilità del ricorso; il difetto di legittimazione passiva di Equitalia in relazione alle attività riservate all'Ente Impositore; di estendere il contraddittorio all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Rho e per l'effetto emettere gli opportuni e conseguenti provvedimenti.

Dopo avere enunciato le suddette conclusioni, l'appellante ha chiesto di condannare la Signora Romelli al pagamento della somma portata dall'intimazione n. 2008/0009163.

Solo quest'ultima domanda, in quanto non formulata nelle controdeduzioni al ricorso di primo grado, deve essere dichiarata inammissibile, ferma restando l'ammissibilità dell'appello e delle tre domande nel merito sopra trascritte.



La Commissione passa quindi all'esame del **primo motivo** di impugnazione dell'appellante – **violazione dell'art. 21 D.Lgs. n. 546/92** – congiuntamente con il **secondo ed il terzo motivo** delle controdeduzioni della appellata – sulla **inammissibilità del ricorso introduttivo per essere stato proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento**.

Tale doglianza non può essere accolta poiché il predetto termine risulta rispettato.

Infatti la notifica dell'atto impugnato con il rito indicato dall'art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 602/1973, che richiama i casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, si è perfezionata con il compimento di tutte le formalità richieste da tale norma (deposito dell'atto da notificare nella casa comunale, affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, spedizione al destinatario dell'atto, della raccomandata con avviso di ricevimento).

Sul punto la Commissione richiama, oltre alla giurisprudenza allegata alle controdeduzioni dalla difesa della Signora Romelli, la sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 14-01-2010 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 140 del c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la **spedizione** della raccomandata informativa del deposito all'albo, anziché con il **ricevimento** della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla spedizione. Tale pronuncia, nel ribadire la scissione sistematica del momento perfezionativo della notifica per il notificante e per il notificato, ha confermato la *ratio* dell'effettiva conoscibilità dell'atto come strumento di perfezionamento, non soddisfatto dalla mera spedizione, ma richiedente la effettiva disponibilità del documento per il destinatario.

Nel caso in esame, la spedizione della raccomandata (contenente le intimazioni n. 2008/0009163 oggetto del presente appello, e n. 2008/0009162 oggetto dell'appello R.G.A. n. 5575/09) è avvenuta in data 7 luglio 2008 e la sua ricezione è



avvenuta in data 8 luglio 2008, come risulta dall'avviso di ricevimento prodotto in copia da Equitalia e come confermato dalla visura sul sito delle Poste.

Il ricorso introduttivo avverso l'intimazione risulta infatti notificato a mezzo raccomandata a.r. spedita in data 21-10-2008, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della raccomandata di cui all'art. 140 c.p.c., tenendo conto della sospensione feriale.

Passando all'esame del **secondo motivo delle controdeduzioni (sopravvenuto recesso di Equitalia in relazione all'intimazione di pagamento n. 2008/0009163)**, la Commissione, visto l'atto di recesso del 29-09-2009, prende atto della conseguente caducazione dell'intimazione stessa e, pertanto, della conseguente cessazione della materia del contendere, anche se il Concessionario, nella stessa data, ha notificato una nuova intimazione identificata con il n. 2009/040796, avente ad oggetto ancora la precedente cartella n. 068/2003/03443216/57/001 già dichiarata affetta da nullità con la sentenza n. 121/10/09.



Passando all'esame del **secondo motivo dell'appello e del quarto motivo delle controdeduzioni – sulla notifica della cartella** – la Commissione rammenta che la sentenza impugnata ha ritenuto che Equitalia abbia notificato la cartella stessa ad un indirizzo diverso da quello della Signora Romelli (Via Amendola 14 anziché Via Amendola 16).

L'appellante ritiene che la notifica eseguita direttamente dall'Amministrazione finanziaria debba considerarsi valida con il semplice invio in plico chiuso mediante raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritto dal destinatario, senza l'adempimento di ulteriori formalità. Puntualizza quindi che il n. 14 di Via Amendola non corrisponde ad un'abitazione, bensì ad un semplice passo carraio / misto pedonale tramite il quale si accedrebbe direttamente a sei diverse villette a schiera, tra le quali anche quella della Signora Romelli.

La Commissione, esaminati attentamente sia l'allegato 2 al ricorso in appello, sia gli allegati alle controdeduzioni n. 6, 6-b (planimetrie), 7 e 7-b (fotografie dei cancelli di ingresso ai numeri civici 16, 18, 12 e 14 di Via Amendola), rileva che l'affermazione dell'appellante è errata ed in contrasto con i dati di fatto emergenti dai suddetti documenti. Infatti:

- il civico 14 individua sulla Via Amendola un accesso carraio destinato all'ingresso delle autovetture nei box interrati; tali box sono quelli di pertinenza delle abitazioni individuate con colorazione gialla nella planimetria doc. 6;
- ogni box sottostante ha accesso diretto ed esclusivo alla villetta soprastante;
- la casa della Signora Romelli, identificata con colore arancio nella planimetria doc. 6, è ricompresa in un gruppo di case autonome, il cui vialetto di accesso pedonale è individuato dal n. 16, mentre il relativo cancello carraio è individuato dal n. 18: carraio che dà accesso al box sottostante la villetta della Romelli e ad essa collegata. Tanto risulta dagli atti notificati, uniti alle controdeduzioni, documenti: 1 (intimazione n. 2008/0009163); 2 (notifica atto di recesso dalla predetta intimazione); 3 (nuova intimazione n. 2009/0040796), tutti recanti l'indirizzo di Via Amendola 16, Rho.

Trattandosi quindi di due blocchi di case non comunicanti, quand'anche si fosse ritenuta valida la notifica fatta al passo carraio, l'ingresso dell'immobile della signora Romelli è individuato dal n. 16 e non dal n. 14, stante l'impossibilità fisica di raggiungere dal civico 14 l'abitazione dell'appellata.





Per contro, dall'allegato 2 al ricorso in appello non è possibile trarre alcuna indicazione utile ad affermare che il numero civico 14 di Via Amendola corrisponda alla residenza della Romelli o permetta di accedere al numero 16.

Quanto all'affermazione di Equitalia, di validità della notifica, la Commissione rileva che nel caso di specie la cartella 068 2003 0344321 657001, sempre diretta a Romelli Apollonia residente in Via Amendola 16, risulta consegnata a persona non identificata né qualificata. E la mancata indicazione della qualifica del soggetto e l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto che avrebbe ritirato la raccomandata, determinano la nullità della notifica stessa (Cass., Sez. Trib., 25-10-2006, n. 22879; 21-02-2008, n. 4400).

La constatata erroneità della notifica della cartella per errata indicazione dell'indirizzo della contribuente ed il sopravvenuto "Atto di recesso" di Equitalia in relazione all'intimazione n. 2008/0009163 esimono dall'esaminare le eccezioni di Equitalia relative alla mancata proposizione della querela di falso contro l'avviso di ricevimento della cartella ed alla motivazione della intimazione di pagamento.


Passando ad esaminare l'ultimo motivo di impugnazione dell'appello – circa la pretesa **carenza di legittimazione passiva** in capo ad Equitalia – la Commissione conferma integralmente la statuizione della sentenza impugnata secondo la quale: *"L'Esatri costituisce l'unico soggetto passivo dell'impugnazione in quanto è il soggetto procedente l'esecuzione, unico peraltro ad avere menzione del titolo notificato; così si esprime anche l'Agenzia delle Entrate con propria circolare n. 51 E del 17/7/2008, secondo i principi enunciati dalla Corte di Cassazione Sezioni Unite con sentenza numero 16412 del 27-07-2007"*<sup>1</sup>.

Osserva questo Collegio che la mancata ricezione della cartella di pagamento, con accertata nullità od inesistenza della sua notifica – in quanto vizio proprio dell'atto di intimazione – richiede l'instaurazione del contraddittorio con il concessionario della riscossione e non con l'Ente impositore rimasto estraneo a qualsiasi impulso processuale entrato nella sfera di conoscibilità del contribuente ricorrente.

Per le suesposte considerazioni l'appello di Equitalia Esatri S.p.A. non può essere accolto e deve essere integralmente confermata la sentenza impugnata, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento n. 2008/0009163.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e, tenuto conto della condotta processuale delle Parti (e, in particolare, dell'avvenuta rinotifica Equitalia in data 24-09-2009 dall'intimazione n. 2008/0009163 per la cartella 0068 2003 03443216/57/001; della notifica in data 24-09-2009 dell'atto di recesso dalla stessa intimazione n. 2008/0009163; della nuova intimazione in data 29-09-2009 per la stessa cartella; della rinuncia Equitalia in data 23-03-2010 ad avvalersi dei predetti atti di intimazione e della successiva rinuncia in data 23-04-2010 alla procedura di vendita immobiliare, le spese vengono liquidate in complessivi € 29.759,76, oltre ad Iva e Cassa di Previdenza, come da note dei difensori.

<sup>1</sup> Dalla circolare n. 51/E del 17-07-2008, par. 2: *"La sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 16412 del 25 luglio 2007. - I giudici di legittimità, chiamati a pronunciarsi su una controversia avente ad oggetto la contestazione di un avviso di mora non preceduto dalla notificazione della cartella di pagamento e recante somme derivanti dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi, hanno affermato che «l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria» può essere svolta dal contribuente indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro si realizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario. Essendo rimessa alla sola volontà del concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'ente creditore".*




P. Q. M.

La Commissione conferma la sentenza impugnata e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 2008/0009163. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 29.759,76, oltre ad Iva e Cassa di previdenza.

Milano, 10 maggio 2010

Il relatore estensore  
(Giuseppe Fossa)



Il presidente  
(dr. Vito Pignonica)

